

## **ALLEGATO B**

### **AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA**

Progetto:

**“DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI  
INTEGRATA NEL POLO AMBIENTALE DENOMINATO  
CASSAGNA”**

Comune: **PIANEZZA**

*Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12*

*Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 ed artt. 23 e 27 bis del  
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

*Proponente: CASSAGNA S.R.L.*



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTA' METROPOLITANA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PIAZZA NAPOLEONE LEUMANN, 1  
10044 PIANEZZA (TO) ITALIA  
T. 0039 (011) 9670239 - F. 0039 (011) 9670235

prot. n. 27225 del 12.12.2018

Gent.mo

**Geom. Prunelli Bartoloneo**  
Amministratore delegato  
CASSAGNA S.R.L.

E p.c. **geom. Scarlatelli Walter**  
CASSAGNA S.R.L.  
via Cassagna n. 28  
10144 Pianezza

Oggetto: **Istanza di rilascio di nulla osta per l'immissione delle acque meteoriche di ruscellamento nel Canale Traversagna**  
trasmissione Nulla Osta

In riferimento alla Vs nota prot. Atti comunali n. 24519 del 30.10.2018, di richiesta Istanza di rilascio di nulla osta per l'immissione delle acque meteoriche di ruscellamento nel Canale Traversagna con la presente, visionato l'elaborato planimetrico inviato, **si concede formale nulla osta** ai fini idraulici per l'immissione, in corpo idrico superficiale (Canale Traversagna), delle acque meteoriche di ruscellamento provenienti dalla discarica in progetto.

Si rimane a disposizione per fornire eventuali precisazioni ritenute necessarie e si porgono distinti saluti

**Il Responsabile**  
**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione**  
Arch. Raffaele FORELLI



**Il Sindaco**  
**Dott. Antonio CASTELLO**

Pianezza, 12 Dicembre 2018.

**Città Metropolitana di Torino**

Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale  
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali  
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

**Soc. Cassagna S.r.l.**

PEC: [cassagna@interfreepec.it](mailto:cassagna@interfreepec.it)

e p.c

**Soc. SAGAT S.p.A**

PEC: pec.tecnicooperativa.sagat@legalmail.it

**ENAV S.p.A**

Area Operativa Progettazione Spazi Aerei - Settore Ostacoli  
PEC: [funzione.psa@pec.enav.it](mailto:funzione.psa@pec.enav.it)

**ENAC - Direzione Operatività Aeroporti**

**ENAC – Direzione Operazioni Nord-Ovest**

**ENAC - Ufficio Aeroportuale di Torino**

**ENAC – Ufficio Operazioni Torino**

Oggetto: Istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione e per il rilascio dell'AIA relativa al progetto "Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna" - Comune di Pianezza

Proponente: Cassagna s.r.l.

In riferimento alla lettera di codesta Amministrazione prot. n. 20236/TA0 del 05/03/2019, in merito alla convocazione della conferenza dei servizi decisoria sulla base della documentazione integrativa presentata dalla società Cassagna s.r.l. come richiesta e motivata da questa amministrazione con precedente lettera ENAC prot. 82388 del 26/07/2018, si comunica quanto segue.

Valutata la documentazione integrativa costituita dalla "Relazione conclusiva sui monitoraggi avifaunistici effettuati presso la discarica in loc. Cassagna, comune di Pianezza (TO)" a firma della dott. Maria Maddalena Vietti Niclot iscritta al n. 625 dell'ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino, si è rilevato, che:

1. il monitoraggio dell'avifauna non si ritiene esaustivo sulla conoscenza delle reali condizioni avifaunistiche del sito, in quanto sono stati espletati solo 6 rilievi in



soli 3 mesi; uno studio adeguato ne dovrebbe prevedere almeno un rilievo a settimana per 12 mesi;

2. la metodologia adottata per espletare il monitoraggio avrebbe potuto essere più adeguata attraverso l'utilizzo di transetti lineari piuttosto che di punti di osservazione/ascolto (cft. Bibby 2000, già citato nella stessa relazione),

pertanto, si ritiene che le conclusioni presentate nella suddetta relazione non possano essere considerate ragionevolmente conclusive, proprio perché originate da valutazioni su dati di monitoraggio parziali.

Altresì si è rilevato che, in relazione alle osservazioni espresse nella predetta lettera ENAC del 26/07/2018, i riportati punti di criticità 1, 2, 3, e 5 non hanno trovato effettiva risposta nella relazione integrativa, mentre per il punto 4 si possono considerare soddisfacenti le azioni di mitigazione proposte precisando tuttavia che gli emettitori a ultrasuono a frequenza superiore ai 20 Khz sono sostanzialmente inutili in quanto gli uccelli non sentono gli ultrasuoni, mentre il monitoraggio dovrebbe essere svolto con frequenza maggiore di quella solo mensile.

Preso atto delle considerazioni di sicurezza espresse dalla società di gestione dell'aeroporto di Torino Caselle con lettera prot. 599/2019 del 25/03/2019 nella quale non si ravvisa piena incompatibilità dell'attività della discarica con la sicurezza delle operazioni di volo dell'aeroporto di Torino Caselle, e tenuto conto che:

- le distanze tra il sito in oggetto e gli aeroporti di Torino Caselle e Aeritalia sono rispettivamente di circa 10 km e 3 km;
- nell'aeroporto di Aeritalia si svolge un traffico di aviazione generale con aerei prevalentemente ad elica, pertanto molto più rumorosi e più lenti rispetto agli aerei turbo-jet, e quindi meno impattanti con la fauna selvatica;
- pur nella loro parzialità, i dati di monitoraggio forniscono comunque informazioni qualitativamente utili sulle direzioni di volo preferite dai volatili, che risulterebbero tali da non interferire con le procedure di volo dei due aeroporti;
- sono state registrate importanti presenze di avifauna in una discarica operativa vicino al sito in oggetto, tali da poter presupporre che la nuova discarica in oggetto potrebbe aumentare la quantità di avifauna nell'area comprendenti le due discariche, rendendo pericolose le operazioni di volo degli aeroporti vicini,

per le valutazioni suddette e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 711 del codice della Navigazione sulla sicurezza della navigazione aerea per gli aspetti inerenti al cosiddetto fenomeno del *wildlife strike*, si esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in oggetto, a condizione che non vengano smaltiti rifiuti di codice CER 19 05 02; 19 12 12 e 16 03 06 e comunque qualsiasi altro rifiuto che contenga sostanza organica attrattiva per l'avifauna. In alternativa possono essere autorizzati tutti i codici CER riportati nella documentazione integrativa a condizione che:

1. i carichi di rifiuti all'ingresso del sito appartenente ai suddetti codici CER dei gruppi 19 e 16 e in generale i rifiuti che sono a rischio di contaminazione organica, vengano sottoposti ad un controllo visivo e sottoposti ad analisi di laboratorio per l'identificazione di materiale organico ivi presente, a prescindere dal fatto che il rifiuto appartenga all'elenco definito dalla Regione Piemonte;



2. i rifiuti che a seguito di verifiche visive e di laboratorio risultino contaminati da sostanze organiche non dovranno essere smaltiti in discarica, a meno che venga stabilita una procedura di smaltimento ad *hoc*, coordinata con la società di gestione dell'aeroporto di Torino e sottoposta a ENAC, che impedisca la fruizione del rifiuto organico da parte della fauna selvatica;
3. le analisi di laboratorio per l'accettazione del rifiuto dovranno essere condotte con una frequenza maggiore rispetto a quanto previsto al punto 3.7.2 della "relazione integrativa" a corredo della documentazione inoltrata. Si ritiene che tali analisi possono essere effettuate al primo scarico del rifiuto e successivamente, quelli di verifica, ogni 3 mesi o 18000 tonnellate complessive, tenuto conto anche, della vita utile della discarica prevista per circa due anni (par. 2.2 della relazione conclusiva sui monitoraggi avifaunistici);
4. l'area all'interno della discarica denominata "area rifiuti accettati provvisoriamente" deve essere al coperto o il rifiuto in essa abbancato dovrà essere coperto immediatamente da teli subito dopo il suo deposito nel caso che lo stesso rifiuto non venisse immediatamente ricoperto dallo stato di inerti dello spessore di 20 cm come previsto al punto 3.7.2 della "relazione integrativa";
5. l'utilizzo della falconeria in caso di presenza importante di Laridi (indicativamente quando si registrano oltre i 30/50 gabbiani/giorno) dovrà essere coordinata con la società di gestione dell'aeroporto di Torino Caselle in modo tale che lo stesso falco non rappresenti un pericolo per la navigazione aerea;
6. gli apparati acustici utilizzati come sistemi di mitigazione al fenomeno del *wildlife strike* dovranno avere preferibilmente una frequenza tra i 1000 Hz e i 4000 Hz (Beason, 2004);

A prescindere dalla scelta suddetta che il gestore vorrà intraprendere, dovrà comunque essere garantito un servizio di monitoraggio dell'avifauna che, nel caso la scelta ricadesse nello smaltimento dell'elenco dei rifiuti previsti negli elaborati progettuali tranne per i predetti rifiuti appartenenti ai suddetti codici CER dei gruppi 19 e 16, dovrà essere svolto con una frequenza minima mensile, mentre se la scelta del gestore ricadesse nello smaltimento di tutti i codici CER elencati negli elaborati di progetto, con una frequenza quindicinale, concordata con il gestore aeroportuale di Torino Caselle, prevedendo anche dei monitoraggi nelle ore di inattività della discarica al fine di valutare l'efficacia della copertura giornaliera dei rifiuti con materiale inerte.

Per motivi di sicurezza, la società di gestione della discarica dovrà tempestivamente allertare la società di gestione dell'aeroporto di Torino (ufficio coordinamento voli tel. 011/5676219 email: [coordinamento.voli@sagat.trn.it](mailto:coordinamento.voli@sagat.trn.it)), qualora si ravvisassero nel sito della discarica la presenza di più di 100 individui di laridi/corvidi per più di due giorni consecutivi o in presenza giornaliera di stormi superiore ai 200 individui. Infine dovrà essere sempre consentito l'accesso al sito della discarica al personale incaricato dalla società di gestione aeroportuale nell'effettuare le proprie verifiche di monitoraggio faunistico di competenza.

Infine, si ricorda che nel caso si riscontrasse una presenza anomala di fauna selvatica nel sito, anche per la mancata ottemperanza di quanto prescritto, tale da rappresentare un pericolo per la navigazione aerea, ai sensi dell'art. 714 del codice della navigazione,



questa amministrazione procederà a limitare l'attività in oggetto per il ripristino delle condizioni di sicurezza aerea.

Cordiali saluti  
Il Direttore  
Ing. Claudio Eminente

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs: 82/2005 e ss.mm.ii.)



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 24**

**OGGETTO:** **DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI INTEGRATA NEL POLO AMBIENTALE DENOMINATO CASSAGNA, DITTA CASSAGNA S.R.L. - APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 15 BIS , L.R. 56/77 E S.M.I.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **21:15** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ROMEO Enzo	Presidente	X	
2.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
3.	SCAFIDI Rosario	Consigliere	X	
4.	ZAMBAIA Sara	Consigliere		X
5.	FRANCO Anna	Consigliere	X	
6.	CASTRALE Monica Carla	Consigliere	X	
7.	VIRANO Virgilio	Consigliere	X	
8.	GOBBO Cristiano	Consigliere		X
9.	BRACCO Silvia	Consigliere	X	
10.	BLANDINO Roberto	Consigliere	X	
11.	PENSATO Piero	Consigliere	X	
12.	CAPRARO Michele Massimo	Consigliere	X	
13.	AIRES Emiliano	Consigliere	X	
14.	STEILA Daniela	Consigliere	X	
15.	TOTARO Alfonso	Consigliere	X	
16.	VIGLIAROLO Edda Donata	Consigliere	X	
17.	BRANCATI Ilaria Emilia	Consigliere	X	

Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dott. MORRA Paolo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

## **A relazione del Sindaco, Dott. Antonio Castello e dell'Assessore all'Ecologia e servizi ambientali, Anna Franco**

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale ha sempre perseguito in diversi ambiti la salute pubblica tra cui anche in quello ambientale, dove numerose sono state le iniziative intraprese volte a migliorare la qualità della vita degli abitanti di Pianezza;
- diversi sono stati gli interventi in tal senso come la chiusura, ad aprile 2012, dell'impianto di compostaggio di Punto Ambiente, la chiusura della discarica Rifiuti urbani, e l'avvio del progetto di recupero del biogas con conseguente Recupero ambientale e Valorizzazione sociale ed economica della nostra cittadina.
- il territorio a nord ovest di Torino, purtroppo, è stato scelto negli anni come sede di vari impianti per trattamento e smaltimento rifiuti, e in questi ultimi anni solo il comune di Pianezza ha cercato di vietare, per quanto possibile, l'insediamento di tutte quelle strutture che potessero avere un alto impatto ambientale.
- Nel 2018 il Comune di Pianezza ha richiesto alla Città Metropolitana di Torino un Tavolo Tecnico con i Comuni dell'area vasta (Druento, Pianezza, Collegno) finalizzato a valutare l'impatto ambientale su tutta l'area nord ovest e ad intraprendere un'azione di governo del territorio condivisa con le amministrazioni locali, per uno sviluppo sostenibile dell'area, che definisca le strategie di riqualificazione territoriale e ambientale da porre in atto. La stessa area è stata inoltre individuata come area sperimentale per la definizione di un Piano metropolitano di Interventi Ambientali all'interno di un progetto Life "Main Map" del quale è stata presentata candidatura.

Considerato che

- In piemonte vengono prodotti circa 10,8 mln t/a di Rifiuti Solidi Assimilabili agli urbani (RSA) e di questi RSA il 5% viene stoccato in discarica, paria a circa 538.000 tonnellate all'anno, mentre il 95 % rimanente viene smaltito in altro modo (inceneritori);
- tale tipo di impianto è stato presente sul nostro territorio dal 2013 al 2015 e non ha mai posto problematiche di emissioni odorigene;
- l'impatto ambientale non è paragonabile a quello di una discarica di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) com'era presente sul nostro territorio o a quello di un impianto come Punto Ambiente.
- i rifiuti Solidi Assimilabili agli urbani, non pericolosi, hanno un basso impatto ambientale e un bassissimo impatto odorigeno, in quanto è scarsissima la componente organica;
- il CIDIU, con Decreto della Consiglieria Delegata n° 459-11955 del 28-11-2019, ha ottenuto dalla Città Metropolitana giudizio positivo di compatibilità ambientale per un impianto atto a ricevere circa 800.000 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato a pochi metri dal confine con il Comune di Pianezza e a meno di 200 metri dall'attuale discarica esaurita di Cassagna.
- Il comune di Druento aveva già attivato la variante urbanistica nel mese di marzo dello scorso anno, prima della fine della conferenza dei servizi.

Valutato che

- in data 4 maggio 2018 la Società CASSAGNA S.r.l. ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, relativamente al progetto finalizzato alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi (D5), da ubicarsi nel Comune di Pianezza, in località Cassagna, all'interno del polo ambientale denominato Cassagna.



- Contestualmente all'istanza di valutazione di impatto ambientale, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- il progetto consiste nella realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, con una valenza utile di circa 203.500 mc. a soddisfacimento della crescente difficoltà di smaltimento delle frazioni non recuperabili dei rifiuti speciali a causa della rapida riduzione degli spazi ancora disponibili negli impianti.
- l'area oggetto d'intervento si inserisce in un contesto ambientale, non più utilizzabile dal punto di vista agricolo, con la presenza, intorno al sito in oggetto, di numerose attività estrattive con annessi impianti di lavorazione del materiale estratto, nonché di impianti di smaltimento rifiuti nonché, ancora, di discariche per rifiuti non pericolosi esaurite in fase di post gestione quale il sito di Cassagna.
- nella conferenza dei servizi che si è svolta in data 10 ottobre 2019 la Città Metropolitana ha espresso parere positivo in merito, apprezzando particolarmente il fatto che Cassagna abbia presentato il progetto limitando ulteriormente la tipologia di rifiuto che intende accettare (rispetto a quella dal CIDIU a Druento) rinunciando a determinati codici CER che rischiavano di contenere, anche se in minima parte, sostanze organiche, proprio per annullare qualsiasi tipo di impatto odorigeno;
- In ottemperanza a quanto richiesto dal parere dell'Enac, nessuno dei codici CER per i quali è stata richiesta l'autorizzazione allo smaltimento comprende materiali che possono interferire con l'avifauna pertanto nessuna sostanza organica, possibile causa di cattivi odori, è oggetto di richiesta di smaltimento;
- i codici CER rimanenti sono tutti relativi ai seguenti materiali
  - rifiuti solidificati/stabilizzati provenienti da impianti di trattamento rifiuti, vetro;
  - rifiuti derivanti da operazioni di bonifica terreni e dagli impianti di trattamento acque reflue;
  - scarti provenienti dalla lavorazione di legno, sughero, carta, plastica, gomma, metallo;
  - rifiuti derivanti dal settore edilizio e dall'industria tessile;
  - imballaggi;
- I vantaggi economici sarebbero stimati in 240.000 Euro per opere di compensazione ambientale che potrebbero essere utilizzati per la messa in sicurezza e chiusura dei giardini pubblici, e circa 800.000 Euro di royalty da utilizzare per iniziative utili a migliorare la qualità della vita o, visto il particolare momento economico, ridurre la TARI ai cittadini pianezzesi.
- Consentire alla Società Cassagna di realizzare questo impianto implica che la costruzione e gestione dello stesso porterà lavoro alle imprese del territorio e creerà nuova occupazione, con ricadute positive sull'intera economia della città di Pianezza.
- Valutato, infine, che se venisse negata la variante urbanistica dal Comune di Pianezza, considerata la necessità di smaltire tali rifiuti, è probabile che vi sarebbe un ulteriore ampliamento della discarica di CIDIU nel Comune di Druento, e che, pertanto, le potenziali problematiche ambientali si potrebbero presentare comunque, evidenziando il fatto che, se l'impianto sorgesse sul territorio di Pianezza, sarebbe possibile svolgere funzioni di controllo.
- In data 25.03.2019 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27 bis, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in data 13.08.2019 il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste e in data 10 ottobre 2019 si è svolta la seconda seduta della

Conferenza di Servizi decisoria convocata dalla Città Metropolitana di Torino, che ha ritenuto di poter rilasciare il provvedimento e sollecitato, pertanto, l'espressione del Comune di Pianezza.

- Per il nuovo impianto in progetto verranno utilizzate le infrastrutture ed i servizi già esistenti (vasca lavaggio ruote, pesa, vasca di prima pioggia, uffici, etc), realizzati nell'ambito della costruzione della limitrofa discarica attualmente esaurita e recuperata ed in fase di post-gestione, in maniera da utilizzare un sito già attrezzato senza compromettere altre aree urbane.

#### **Tutto ciò premesso e valutato che**

- La proposta di realizzazione del nuovo invaso di discarica, interessa un'area ricadente sui mappali catastali nn. 58, 164, 243, 246, 249, 251 e 244 parte del Foglio XXI del Comune di Pianezza, per una superficie pari a circa 22.065 mq. ed attualmente definita dal punto di vista urbanistico come area di tipo “ATA – Aree agricole di tutela ambientale”. Tale superficie è oggetto di proposta di Variante al Piano Regolatore Comunale vigente consistente nell'estendere a tale area la destinazione ATD “*Depuratore consortile – Discarica*”, normata dall'art. 118 delle N.T.A..
- A fronte del cambiamento della destinazione d'uso dell'area oggetto di variante urbanistica, si rende necessario adeguare anche la classificazione acustica dei terreni, modificando l'odierna classificazione in classe III (*aree di tipo misto*), in classe VI (*aree esclusivamente industriali*) con la conseguente identificazione di idonee fasce cuscinetto in classe V e IV, coerentemente con quanto previsto per le simili attività ubicate nel Comune di Pianezza.
- Inoltre, è stata posta particolare attenzione alle opere di compensazione che la Soc. Cassagna s.r.l. dovrà realizzare quali interventi ambientali che sono stati approvati nell'ambito di un preaccordo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 dell'8 agosto 2019.
- La Soc. CASSAGNA s.r.l. ha presentato, tramite il portale SUAP, ultima integrazione del 12 dicembre 2019, prot. n. 24815, l'elaborato della variante urbanistica al P.R.G.C. redatto dallo Studio Tecnico Associati GEO Studio e precisamente :
  - Proposta di variante allo strumento urbanistico vigente.

Considerato che, ai sensi della Circolare 4/AMB dell'8.11.2016, spetta al Comune la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (A.I.A.).

Appurato che, ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della Circolare n. 4/AMB dell'8.11.2016, la variante urbanistica di cui al comma 15bis, essendo conseguente a provvedimenti di autorizzazione di singole opere che per legge hanno l'effetto di Variante al P.R.G.C., è esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Dato atto che risulta necessario addivenire all'approvazione dei succitati elaborati di variante ex art. 17 bis, comma 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. da parte del Consiglio Comunale.

Dato atto che i contenuti della variante in oggetto sono stati esaminati dalla Commissione Consiliare Congiunta nelle sedute dell'11 dicembre 2019, 9 marzo 2020 e del 27 luglio 2020.

### **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

1. Di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare il seguente elaborato costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis, comma 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale :
  - Proposta di variante allo strumento urbanistico vigente.
  
3. Di dare atto che:
  - a) la variante è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi indetta dalla Città Metropolitana in data 25 marzo 2019 e nella seconda seduta in data 10 ottobre 2019 nell'ambito del procedimento di "*Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna*";
  - b) la variante ha come oggetto il riconoscimento della destinazione di ATD "*Depuratore consortile – Discarica*" art. 118 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., limitatamente alle aree in ampliamento oggetto di autorizzazione e relativo recupero ambientale, sui terreni censiti al Locale Catasto Terreni al Foglio n. XXI – mappali n.ri 58, 164, 243, 246, 249, 251 e 244 parte, per una superficie pari a circa 22.065 mq., in località "Cassagna" nel Comune di Pianezza.
  - c) ai sensi della Circolare n. 4/AMB dell'8.11.2016, trattandosi di provvedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, spetta al Consiglio Comunale esprimersi in ordine alla fattibilità della variante e, nella fattispecie, valutata la coerenza sostanziale del progetto con le esigenze della pianificazione locale, il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente alla fattibilità della variante stessa.
  - d) le operazioni di mero adeguamento materiale degli elaborati urbanistici del vigente Piano Regolatore non necessitano di ulteriore procedimento di variante.
  
4. Di demandare al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Pianezza, tutti gli Atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento, in particolare la trasmissione degli elaborati approvati alla Città Metropolitana per il perfezionamento del procedimento autorizzativo in corso.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui sopra.

**VISTO** lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/07/2015.

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Settori Territorio e Ambiente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente.

**SENTITI** gli interventi dell'Assessore all'Ecologia e Servizi Ambientali Anna Franco, del Sindaco e dei Consiglieri come riportati nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Voti a favore n.9

(gruppo cons. Insieme per Pianezza.  
Castello-Romeo-Scafidi-Virano-Pensato-  
Blandino-Capraro-Bracco-Franco)

Voti contrari n.6

(gruppo cons. Pianezza Democratica:Aires-Totaro-Steila-Vigliarolo;gruppo cons. MoVimento  
5Stelle: Brancati;gruppo cons. Insieme per Pianezza:Castrale)

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Discarica per rifiuti non pericolosi integrata nel polo ambientale denominato Cassagna. Ditta cassagna SRL- Approvazione variante urbanistica ai sensi dell'art. 17bis, comma 15bis, L.R.56/77 e s.m.i.", come sopra trascritta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
MANGINO Arch. Antonella

Pianezza, 22/07/2020

IL PRESIDENTE  
F.to Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MORRA Paolo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 7 AGO 2020 come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li 7 AGO 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MORRA Paolo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MORRA Paolo

Pianezza, li 7 AGO 2020

Divenuta esecutiva in data 18 AGO 2020

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li 25 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MORRA Paolo